

**FOGLIO INFORMATIVO SEZIONE SPECIALE
REGIONE TOSCANA DEL FONDO DI GARANZIA
PER LE PMI E VOUCHER GARANZIA**

Ai sensi della delibera CICR del 4 marzo 2003 (Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari). Questo foglio informativo non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 Codice Civile.



OGGETTO: CREDITO DI FIRMA

SEZ. I) INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO:

CENTROFIDI TERZIARIO Società Consortile per azioni. Sede Legale e Direzione Generale in Firenze, via S. Caterina D'Alessandria, 4 – 50129. Tel 05546811 - Fax. 0554681146. Indirizzo e-mail: info@centrofiditerziario.it; Indirizzo internet: www.centrofiditerziario.it
Capitale sociale al 31/12/2018: € 26.174.527. Riserve al 31/12/2018: € 834.825.
Codice Fiscale, Partita Iva e n. di Iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 05571080489 - Iscritta in data 02/01/2017 nell'Albo unico di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, n. Iscrizione 130, N. iscriz. Elenco gen. U.I.C. 37760 del 30/03/2006 prot. 010318.

SEZ. II) INFORMAZIONI SULLA SEZIONE SPECIALE REGIONE TOSCANA DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI E VOUCHER GARANZIA

Il presente foglio informativo fornisce informazioni riguardo alle condizioni relative alle garanzie erogate da CentroFidi Terziario a valere sul Fondo di Garanzia per le PMI L.662/96 e unitamente alla domanda di riassicurazione, il cliente, PMI o professionista avente sede principale o almeno un'unità locale ubicata nella Regione Toscana, può presentare domanda di contributo in conto di commissione di garanzia di cui al Voucher garanzia Toscana L.R 73/2018 per il tramite di CentroFidi. Le condizioni, relative al sotto riportato prodotto, applicate alla clientela in presenza dell'intervento della Regione Toscana risultano agevolate rispetto a quelle riportate nel foglio informativo ordinario.

SEZ. III) CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL CREDITO DI FIRMA

Struttura e funzione economica. Con il rilascio del credito di firma CentroFidi garantisce la Banca in caso di mancato pagamento di un debito del cliente (affidato) nei confronti della Banca stessa; ne consegue che soltanto quest'ultima ha titolo per attivare il credito di firma rilasciato da CentroFidi, mentre tale diritto non spetta in alcun modo al cliente - debitore. Il debito del cliente verso la Banca convenzionata, sorge in esecuzione di uno specifico contratto stipulato tra il cliente e la Banca convenzionata ed avente ad oggetto prodotti finanziari, operazioni e servizi commercializzati in maniera autonoma ed indipendente dalla Banca. Le percentuali di garanzia prestata da CentroFidi a fronte delle predette operazioni e servizi sono calcolate come percentuale sul capitale accordato o erogato dalla Banca, nella misura massima del 50% non supportate da garanzia ipotecaria. Il cliente è tenuto a rimborsare alla Banca convenzionata quanto da questa pagato o messo a disposizione in esecuzione del predetto contratto nei tempi e nelle forme concordate. CentroFidi si espone al rischio di dover adempiere, a richiesta della Banca di volta in volta interessata, unica legittimata beneficiaria e avente diritto a tale richiesta, l'obbligazione assunta dal cliente nei confronti della stessa banca o intermediario finanziario convenzionato, qualora il cliente sia insolvente alla scadenza. Principali rischi (generici e specifici). Il principale rischio è rappresentato, in caso di pagamento della garanzia rilasciata da CentroFidi, dalla restituzione di quanto corrisposto a seguito dell'avvenuta escussione, oltre alle maggiori spese sostenute ed interessi di mora. Un rischio specifico è rappresentato dalla mancata restituzione della cauzione da parte di CentroFidi, nei casi previsti nella "Richiesta Concessione di Garanzia", sintetizzabili nella mancata restituzione totale o parziale da parte del cliente del finanziamento garantito da CentroFidi, e nel richiamo delle cauzioni a Riserva da parte del Consiglio di Amministrazione di CentroFidi per i casi previsti. Il prodotto usufruisce del beneficio della riassicurazione per Centrofidi al 90% dal FCG legge 662/96 con controgaranzia a favore della Banca erogante.

SEZ. IV) ELENCO COMPLETO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE OFFERTE

In conformità alla Delibera di G.R. n. 428 del 30.03.2020, a partire dalla data del 16 aprile 2020, tenendo conto che, relativamente alla presente operazione, verrà richiesto il contributo in conto commissioni di garanzia pari all'importo massimo del 2% dell'operazione finanziaria garantita, con un tetto per singola impresa, da calcolarsi anche su più operazioni, pari a 10.000,00 euro, i costi onnicomprensivi per la garanzia a carico del beneficiario del voucher, che includono sia le commissioni di garanzia che le spese accessorie, non sono superiori ai suddetti limiti. In particolare sono dovute commissioni per il rilascio della garanzia (SPG), applicabili al perfezionamento dell'operazione, per il seguente prodotto:

SP MT FCG 50 F1	Garanzia fino a 50% su finanziamenti chirografari durata massima 24 mesi con riassicurazione 90% /controgaranzia del FCG 100%	UNA TANTUM OMNICOMPRESIVA DEL 2% del finanziamento bancario richiesto con il tetto massimo di euro 10.000
-----------------	---	---

Le seguenti condizioni sono riservate alla clientela rientrante nella fascia di merito 1. Si specifica che Centrofidi si impegna a ultimare le istruttorie delle richieste di garanzia da parte di imprese e professionisti entro e non oltre 15 giorni dalla data di completamento della richiesta di garanzia.

Condizioni economiche praticate dalla banca/intermediario finanziario convenzionato:

Centrofidi non è responsabile delle condizioni economiche praticate ai sensi di contratti aventi ad oggetto prodotti finanziari, operazioni o servizi, stipulati in maniera autonoma ed indipendente tra il richiedente e la banca/intermediario finanziario, anche se i predetti contratti hanno ad oggetto prodotti finanziari, operazioni o servizi garantiti da Centrofidi. Dette condizioni economiche (tassi di interesse fissi o variabili, date di valuta applicabili, periodicità e modalità di calcolo degli interessi, interessi di mora, criteri di indicizzazione, tassi di cambio, spese e commissioni di varia natura) sono stabilite dalla banca/intermediario finanziario convenzionato, ed accettate dal richiedente in fase di stipula dei relativi contratti.

SEZ. V) SINTESI DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI CONTRATTUALI

Su richiesta del richiedente Centrofidi rilascia a proprio insindacabile giudizio una garanzia accessoria alla fornitura dei prodotti finanziari e/o ai finanziamenti che il richiedente intende ottenere dalla Banca. Tale garanzia è autonoma rispetto a qualsiasi altra eventuale fideiussione che terzi rilasciassero in favore della Banca in relazione alla medesima posizione debitoria; è pertanto espressamente escluso ogni vincolo di co-fideiussione, ogni diritto di regresso da parte di altri fideiussori ed ogni beneficio della divisione tra fideiussori.

In virtù della garanzia emessa, Centrofidi assume l'obbligo di pagare alla Banca originariamente indicata dal richiedente tra quelle convenzionate con Centrofidi, l'importo indicato dalla Banca come dovute dall'affidato rivelatosi insolvente, entro i limiti di tempo e di importo della garanzia prestata sulla specifica linea di fido garantita. L'importo della garanzia prestata da Centrofidi è calcolata come percentuale sul capitale accordato o erogato dalla Banca. Relativamente ai pagamenti a seguito di escussione da parte di Centrofidi a favore della Banca, non sussiste obbligo per Centrofidi di dare avviso all'affidato rivelatosi insolvente o denuncia del pagamento medesimo, formalità da cui Centrofidi viene espressamente esonerato.

Centrofidi opera con il Fondo di Garanzia per le PMI ex l. 662/96 e, nel caso in cui si verificano le condizioni di ammissibilità alla riassicurazione/controgaranzia del suddetto Fondo, il richiedente manifesta fin d'ora la propria volontà a che Centrofidi valuti la possibilità di presentare domanda di intervento.

Corrispettivo della garanzia

A fronte della garanzia concessa il richiedente si obbliga ad effettuare versamenti a Centrofidi a titolo di commissioni, secondo quanto stabilito nelle condizioni economiche.

CentroFidi Terziario S.c.p.a. informa che, avendo esercitato l'opzione di cui all'art. 36 bis del D.P.R. 26/10/1972 n° 633, non emetterà fattura per le somme sopra indicate.

Il cliente ha tuttavia facoltà di ottenere la fattura, facendone richiesta scritta entro 7 giorni - a pena di decadenza - dal pagamento del corrispettivo.

La richiesta inoltrata oltre tale termine non sarà evasa, potendo comportare l'irrogazione delle pene pecuniarie previste al Titolo IV del medesimo D.P.R. 26/10/1972 n° 633.

Fornitura dei servizi finanziari e tempi di erogazione

Centrofidi non è responsabile dell'effettiva erogazione dei finanziamenti richiesti sotto qualsiasi forma, né dei tempi di effettiva messa a disposizione delle somme erogate dagli Istituti di Credito o Intermediari finanziari convenzionati. I tempi di delibera di CentroFidi sono variabili in dipendenza dell'importo dell'operazione e delle relative autonomie di delibera. Il rilascio della garanzia potrà avvenire esclusivamente previa ricezione della comunicazione di avvenuta delibera dell'affidamento da parte degli istituti di credito convenzionati ed in seguito alla sottoscrizione del contratto di garanzia da parte del richiedente. I tempi massimi di rilascio sono di 90 giorni dal momento della ricezione della delibera da parte della Banca.

Esonero da responsabilità e recesso

Sia il richiedente che Centrofidi possono recedere dal contratto di garanzia ai sensi dell'art. 1373 codice civile a mezzo raccomandata A/R da trasmettersi alla controparte. Se a recedere è il richiedente questo può inviare lettera raccomandata a: Centrofidi Terziario Società Consortile di Garanzia Collettiva Fidi per azioni, Via Santa Caterina d'Alessandria, 4 – CAP 50129 – Firenze. Qualunque sia il soggetto ad esercitare il recesso, questo non ha effetto per le prestazioni già eseguite, delle quali pertanto non può essere richiesta la restituzione. Per le proposte contrattuali negoziate fuori dai locali commerciali con clienti consumatori, questi hanno diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo entro il termine di quattordici giorni. In qualsiasi caso di recesso il richiedente non potrà vantare alcuna pretesa nei confronti di Centrofidi o dei confidi soci neanche per

**FOGLIO INFORMATIVO SEZIONE SPECIALE
REGIONE TOSCANA DEL FONDO DI GARANZIA
PER LE PMI E VOUCHER GARANZIA**

Ai sensi della delibera CICR del 4 marzo 2003 (Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari). Questo foglio informativo non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 Codice Civile.



eventuali danni subiti in conseguenza dello stesso. Per affidamenti accordati a revoca, in caso di richiesta di chiusura del rapporto da parte del richiedente, da effettuarsi a mezzo raccomandata A/R il tempo massimo di revoca della garanzia da parte di CentroFidi sarà di 60 gg. dalla ricezione della comunicazione. Dichiaro di aver preso visione e di aver accettato tutte le principali condizioni contrattuali ed economiche sopra riportate.

Reclami, ricorsi e conciliazione e privacy: Il cliente può presentare un reclamo all'intermediario o richiedere di esercitare i propri diritti (cfr. capo III - Regolamento Europeo 679/2016), anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica. Indirizzo geografico: CentroFidi Terziario Scpa – Ufficio Reclami – Via S. Caterina d'Alessandria n. 4 – 50129 - Firenze (FI); indirizzo di posta elettronica: info@centrofiditerziario.it. CentroFidi risponderà entro 30 giorni. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice il cliente può rivolgersi: all'"Organismo di conciliazione bancaria" costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario, iscritto al n.3 del Registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D.lgs. n. 28/2010, quale organismo di mediazione eletto dalle parti, salvo diverso accordo, o in alternativa all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) gestito dalla Banca d'Italia. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere a CentroFidi.

DA COMPILARE IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

Offerta fuori sede effettuata dal Sig. / la Sig.ra _____ con la qualifica di dipendente/collaboratore di:
 CentroFidi Terziario Scpa
 Confidi consorziato /Società di servizi convenzionata con CentroFidi Terziario Scpa per la raccolta delle domande di garanzia _____

ATTESTAZIONE DEL CLIENTE

Il/i sottoscritto/i _____
in proprio/in qualità di titolare/i legale/i rappresentante/i di _____
Dichiara/no di aver ricevuto e di aver preso visione di copia integrale di questo Foglio Informativo, composto di n. 2 pagine.

Data _____	Nome cognome _____	Firma _____
Data _____	Nome cognome _____	Firma _____
Data _____	Nome cognome _____	Firma _____
Data _____	Nome cognome _____	Firma _____